

Riconoscimento del figlio

Abbiamo posto alcune domande ad Alberto Maria Felicetti Presidente del Comitato Internazionale per i minori e la famiglia, già Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma e membro dell' Osservatorio giuridico del Movimento per la vita romano a proposito di riconoscimento giuridico dei figli.

D. Cosa si deve fare per dare al fatto naturale della nascita efficacia giuridica?

R. Occorre formare, da parte dell' ufficiale di stato civile, l' atto di nascita, in base alla dichiarazione di nascita. Basta che di solito il padre si rechi nei dieci giorni successivi alla nascita con due testimoni dinanzi all' ufficiale di stato civile e faccia la dichiarazione di nascita. L' atto è, a cura dell' ufficiale di stato civile, inserito nel registro di nascita.

D. E dopo i dieci giorni?

R. La dichiarazione tardiva è ugualmente raccolta dall' ufficiale di stato civile ma acquista efficacia solo dopo che l' atto raccolto è stato dichiarato valido dal Tribunale. (artt. 67 e 68 R.D. 91 luglio 1939 n. 1238. Ordinamento dello stato civile). Quando la dichiarazione non è fatta neppure tardivamente l' ufficiale di stato civile, se è a conoscenza della nascita, ne fa immediato rapporto al Procuratore della Repubblica e forma l' atto di nascita solo in base a sentenza del Tribunale (art. 69)

D. Chi deve fare la dichiarazione di nascita?

R. Il padre o la madre o un loro procuratore speciale; in mancanza il medico, la levatrice o qualunque altra persona che abbia assistito al parto (in genere un delegato dell' istituto ove il parto è avvenuto, mediante esibizione del certificato sanitario -art.70) Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, il nome e il cognome sono dati dall' ufficiale di stato civile (art. 71).

D. Cosa si deve fare per dare al fatto naturale della generazione l' attribuzione giuridica della paternità e della maternità, cioè per costituire il rapporto giuridico di filiazione?

R. Quando il figlio è stato concepito o è nato dai due coniugi durante il matrimonio (filiazione in costanza di matrimonio) la filiazione è automaticamente legittima. L' atto di nascita formato dall' ufficiale di stato civile darà il carattere di legittimità alla filiazione e ai due coniugi quello di genitori legittimi.

D. E se i figli sono nati prima del matrimonio ?

R. I figli nati prima del matrimonio dei genitori possono essere legittimati (e quindi divenire ad ogni effetto giuridico legittimi) se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell' atto di matrimonio o anteriormente o posteriormente; se sono stati riconosciuti anteriormente o nell' atto di matrimonio acquistano immediatamente con l'atto di matrimonio la loro qualità di legittimi. Altrimenti l' acquistano all' atto del riconoscimento (art. 283 codice civile).

Il riconoscimento di figli naturali dei nubendi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio deve essere fatto mediante dichiarazione che viene inserita nell' atto stesso di matrimonio (art. 126 ult. comma Ordin. dello St. Civile).

D. E nel caso di genitori non coniugati?

R. Occorre fare il riconoscimento: si tratta di un atto di volontà che può compiere esclusivamente il genitore che intende riconoscere. E' una dichiarazione di volontà irrevocabile (quindi una libera scelta) fatta dal padre o dalla madre (senza che il riconoscimento dell' uno influisca su quello dell' altro), ovvero da entrambi i genitori congiuntamente nell' atto di nascita, oppure in una apposita dichiarazione fatta posteriormente alla nascita o al concepimento, dinanzi all' ufficiale di stato civile (di regola) ovvero dinanzi al giudice tutelare o ad un notaio (in un atto pubblico) o in un testamento (qualunque sia la forma di questo).

D. Se un genitore non vuole riconoscere il figlio ?

R. Il genitore che non vuole riconoscere il figlio ha diritto alla più assoluta riservatezza. Il certificato di assistenza al parto deve rimanere segreto per quanto riguarda le generalità e quindi la possibile identificazione della madre del neonato; il riconoscimento fatto da uno solo dei genitori in nessun caso può servire ad identificare l' altro: sono previste sanzioni penali a carico dell' ufficiale di stato civile inadempiente. Inoltre se il riconoscimento è fatto da un solo genitore (non ci sono preclusioni in proposito salvo che si tratti di madre coniugata con altro uomo -v. di seguito) l' altro non può effettuare il riconoscimento senza il consenso del primo genitore che ha già riconosciuto il figlio infrasedicenne.

Il consenso non può essere negato se rispondente all' interesse del figlio; in caso di diniego del consenso, su ricorso del genitore che vuole riconoscere, decide il Tribunale per i minorenni tenendo presente l' interesse del minore. Se il figlio è ultrasedicenne basta il suo assenso al riconoscimento.

D. Se il padre è coniugato con altra donna ?

R. Valgono le stesse regole riguardanti il padre naturale non coniugato (la dichiarazione di riconoscimento è fatta nelle forme già descritte) se è il padre che riconosce per primo; mentre il riconoscimento è subordinato, nel caso di figlio infrasedicenne, al consenso della madre, se questa lo ha riconosciuto per primo, o, nel caso di figlio ultrasedicenne, all'assenso dello stesso.

D. E nel caso della madre coniugata con altro uomo ?

R. Il problema giuridico sussiste e non è facilmente risolvibile. Se il rapporto di coniugio, come deve essere, è regolarmente documentato nei registri di stato civile, opera la "presunzione assoluta" di cui all'art. 231 Codice Civile, secondo la quale il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. La difficoltà sul piano giuridico sta nel fatto che, di fronte a questa "presunzione assoluta" (cioè che non ammette prova contraria) prevista dal Codice Civile del 1942, si pone la "novella" secondo la quale oggi è ammesso il riconoscimento dei figli adulterini. Perciò se la madre coniugata con un altro uomo e non separata o divorziata si reca a dichiarare di voler riconoscere un figlio naturale, il figlio stesso viene automaticamente, sul piano giuridico, attribuito a lei e al marito come figlio legittimo di entrambi. La presunzione però non opera quando non sono trascorsi 180 giorni dalla data del matrimonio e sono invece decorsi oltre 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili di esso. Non opera neppure decorsi 300 giorni dalla pronuncia della separazione giudiziale o dalla omologazione della separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, se autorizzati a vivere separatamente (art. 232 c.c.). Anche il figlio nato prima che siano decorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi (o il figlio stesso) non ne disconoscono (con apposita azione giudiziaria) la paternità (art. 233 c.c.).

D. In quest'ultimo caso come si può ottenere che la realtà naturale coincida con la realtà giuridica?

R. Sono state, sul piano giurisprudenziale e su quello operativo (es. ufficiale di stato civile del Comune di Roma) ritenute applicabili e applicate alcune soluzioni:

- a) si è ritenuto che se il padre naturale (coniugato o no con altra donna) ha riconosciuto per primo, essendosi costituito lo "stato civile di figlio naturale" del figlio, cioè essendosi aperta la via del riconoscimento, anche la madre, coll'assenso del figlio ultrasedicenne o col consenso dell'altro genitore che ha già riconosciuto se si tratta di figlio infrasedicenne, può effettuare la dichiarazione di riconoscimento senza altri ostacoli.
- b) L'ufficiale di stato civile del Comune di Roma, ritiene inoltre che la madre naturale coniugata con un altro uomo possa effettuare il riconoscimento previa sottoscrizione di un documento in cui dichiara di essere separata di fatto.

(Intervista a Alberto Maria Felicetti - L'InformaVita - novembre/dicembre 1996)